

## - PARTE SPECIALE H REATI MARKET ABUSE

Documento redatto da Ufficio Ispettorato  
Referente ultima versione

Basana Stefano

Codice 1 01 02 02 008

Versione 3.0

Udine 22 novembre 2021

MACRO AMBITO	AMBITO	MACRO PROCESSO	PROCESSO
01	01	02	02

#### ELENCO VERSIONI

NUMERO VERSIONE	DATA DI AGGIORNAMENTO	NOTE
3.0	22/11/2021	<p>Parte Speciale H del Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01</p> <p>Aggiornamento sulla base delle indicazioni della Capogruppo</p>

<b>1</b>	<b><u>I REATI DI MARKET ABUSE RICHIAMATI DAGLI ARTICOLI 25-TER E 25-SEXIES DEL D.LGS. 231/2001</u></b>	<b>4</b>
1.1	ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (ARTICOLO 184 DEL D. LGS. 58/1998)	4
1.2	MANIPOLAZIONE DI MERCATO (ARTICOLO 185 DEL D. LGS. 58/1998)	4
1.3	AGGIOTAGGIO (ARTICOLO 2637 DEL CODICE CIVILE).	4
<b>2</b>	<b><u>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME POTENZIALMENTE SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI DI MARKET ABUSE</u></b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b><u>IL SISTEMA DEI CONTROLLI E I PRESIDI A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO</u></b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b><u>RIEPILOGO SANZIONI RIFERITE AI REATI DI MARKET ABUSE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-TER DEL D.LGS. 231/2001</u></b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b><u>RIEPILOGO SANZIONI RIFERITE AI REATI DI MARKET ABUSE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-SEXIES DEL D.LGS. 231/2001</u></b>	<b>7</b>

## I REATI MARKET ABUSE

### 1 I REATI DI MARKET ABUSE RICHIAMATI DAGLI ARTICOLI 25-TER E 25-SEXIES DEL D.LGS. 231/2001

#### 1.1 Abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del D. Lgs. 58/1998)

La fattispecie si realizza quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio ovvero chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

#### 1.2 Manipolazione di mercato (articolo 185 del D. Lgs. 58/1998)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

#### 1.3 Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile).

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero incide in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

## 2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME POTENZIALMENTE SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI DI MARKET ABUSE

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-ter e 25 sexies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di market abuse:

- Realizzazione di una operazione di compravendita di tipo speculativo su uno strumento finanziario quotato con le disponibilità del portafoglio di proprietà e nell'ambito del servizio di consulenza prestato alla clientela – Finanza

- Utilizzo delle informazioni di natura privilegiata ricavate in fase di istruttoria crediti da controparti privati o corporate da trasferire al gestore del portafoglio di proprietà della banca - Credito
- Diffusione di notizie false o utilizzo di informazioni di natura privilegiata per porre in essere operazioni di natura speculativa su strumenti finanziari quotati o non quotati - Finanza
- Emissione di prestiti obbligazionari e predisposizione dei relativi prospetti informativi con esposizione di informazioni false o fraudolente - Finanza
- Acquisto o sottoscrizione di azioni al di fuori dei casi consentiti dalla legge - Gestione Organi Sociali e Partecipazioni
- Dazione/promessa di denaro attraverso l'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite - Relazioni Esterne
- Riconoscimento di altra utilità ad un soggetto privato che possa aver agevolato la banca nella conclusione di un affare e riacquisto di titoli a condizione di particolare favore - Finanza
- Concessione di linee di credito a condizioni di particolare favore o senza raccogliere le relative Garanzie nei confronti di un soggetto privato o soggetti a questo riconducibile - Servizi Bancari Tipici
- Riconoscimento di altra utilità attraverso la non tempestiva lavorazione di richieste Giudiziarie nei confronti di soggetti privati che abbiano agevolato la banca nella conclusione di un affare - Supporto e Consulenza Legale e Tributaria
- Acquisizione di beni o servizi, anche professionali, da fornitori "collegati" ad un esponente/dipendente di una società terza - Supporto Logistico e Tecnico
- Assegnazione di un immobile in Godimento a prezzi inferiori a quelli di mercato ad un esponente/dipendente di una società terza - Supporto Logistico e Tecnico
- Delibera di operazioni da parte del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dell'amministratore in conflitto di interesse - Customer Service
- Quantificazione delle poste contabili oggetto di rappresentazione in bilancio e utilizzo non conforme dei conti transitori - Amministrazione
- Falsificazione o omissione di scritture contabili tali da determinare una falsificazione del bilancio d'esercizio, attraverso l'omessa esposizione di fatti materiali rilevanti o non corretta gestione della tenuta della contabilità nell'ambito del ciclo attivo e passivo - Amministrazione
- Occultamento dei documenti o messa in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo da parte del Collegio Sindacale e/o dei Soci
- Ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori, in concorso con liquidatori o altri - Gestione Organi Sociali e Partecipazioni
- Alterazione o contraffazione della documentazione e dei dati - Supporto e Consulenza Legale e Tributaria

### 3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI E I PRESIDI A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di market abuse:

- Definizione di procedure interne per la gestione delle fattispecie rilevanti in quanto price-sensitive.
- Definizione di un programma di informazione/ formazione periodica degli Amministratori e della Direzione in materia di informazioni price-sensitive.
- Definizione di una procedura per la gestione delle operazioni sospette ex Art. 187-nonies del TUF.
- Il Regolamento Finanza deve disciplinare le modalità operative, i tempi, le responsabilità e i punti di controllo per la redazione e pubblicazione del prospetto. In particolare, deve essere previsto un controllo di congruenza tra quanto approvato da Consob e quanto pubblicato/distribuito agli investitori.
- Le operazioni sul capitale sociale della Banca devono essere effettuate nel rispetto delle regole di Corporate Governance e delle procedure aziendali all'uopo predisposte.
- Controlli di quadratura tra ammontare dell'aumento di capitale e conto afflussi.
- Il Regolamento Finanza deve evidenziare le ipotesi e fattispecie di riacquisto titoli da clienti da parte della banca e le modalità di gestione dei trasferimenti titoli comprensive di ruoli e responsabilità nonché punti di controllo.
- Regolamento Credito deve prevedere le modalità di gestione delle variazioni delle condizioni e l'iter per il perfezionamento delle garanzie.
- Il Regolamento Credito deve prevedere le modalità di gestione e controllo delle posizioni anomale, modalità per la classificazione e gestione delle posizioni a sofferenza e delle relative garanzie e della gestione dei pignoramenti presso terzi – Credito
- Il Regolamento Infrastrutture e Spese deve prevedere, tra l'altro, le modalità di acquisizione di beni e servizi, anche professionali, definendo le regole da seguire in funzione degli importi.
- Il Regolamento Infrastrutture e Spese deve prevedere, tra l'altro, un controllo periodico della congruità dei canoni delle locazioni attive e passive rispetto agli standard di mercato.
- Presenza di una policy in materia di conflitto di interessi e di una mappatura dei soggetti collegati e dei potenziali conflitti.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nell'attività a rischio reato. In particolare, in relazione alle attività contabili e fiscali.
- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa.
- Tracciabilità delle attività sia a livello di sistema informatico sia in termini documentali.
- Aggiornamento del Regolamento del processo di gestione delle Infrastrutture e Spese prevedendo come prerequisito di appalto/ servizi il ricevimento di documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC), copia di iscrizione alla Camera di Commercio e autocertificazione dei requisiti tecnici posseduti.

#### 4 RIEPILOGO SANZIONI RIFERITE AI REATI DI MARKET ABUSE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-TER DEL D.LGS. 231/2001

Ref. Reato	Rischio/ Reato	SANZIONI	
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Art. 2637 c.c.	Aggiotaggio	Da 400 a 1000 quote.	Non applicabile

#### 5 RIEPILOGO SANZIONI RIFERITE AI REATI DI MARKET ABUSE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-SEXIES DEL D.LGS. 231/2001

Ref. Reato	Rischio/ Reato	SANZIONI	
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Art. 184, 187 bis TUF	Abuso di informazione privilegiata	Da 400 a 1000 quote. Se, in seguito alla commissione del reato il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	Non applicabile
Art. 185, 187 ter TUF	Manipolazione del mercato	Da 400 a 1000 quote. Se, in seguito alla commissione del reato il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	Non applicabile